

Studio Legale Cantone

avv. Angela Cantone

avv. Antonella Bortone
avv. Rita Silvestre
dott. Davide Zuccarino

Via Piave, n.1- 81030 Lusciano
Tel. e Fax : 081/8129089
pec: angela.cantone@avvocatismcv.it
mail: avv.angelacantone@gmail.com

Tribunale di Viterbo

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART 414 c.p.c

con istanza ex art. 700 cpc

PER: Il Sig. Parisi **Ciro** nato il 20.07.1968 ad Aversa (C.F.: PRSCRI68L20A512V), e residente ad Aversa, via S. Biagio n.13- 81031, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Cantone (C.F.: CNTNGL73E63B715P), in virtù di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato in Lusciano (CE) alla via Piave n. 1, il quale difensore dichiara di voler ricevere le proprie comunicazioni presso il seguente indirizzo PEC: angela.cantone@avvocatismcv.it - Tel e Fax: 081.8129089;

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, con sede in Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma (RM), elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in persona dell'Avvocato pro tempore con sede in Via deiPortoghesi12,00186Roma(C.F.80224030587)ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;roma@mailcert.avvocaturastato.it ,

CONTRO

- Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 96446770586, con sede in Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma (RM), elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in persona dell'Avvocato pro tempore con sede in Via deiPortoghesi12,00186Roma(C.F.80224030587)ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;roma@mailcert.avvocaturastato.it ,



CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - Via G.Ribotta, 41
00144 Roma (Indirizzo di PEC drla@postacert.istruzione.it) (C.F.: 97248840585) elettivamente
domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in persona dell'Avvocato
pro tempore con sede in Via dei Portoghesi n.12-00186
Roma(C.F.80224030587)ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;roma@mailcert.avvocaturasta.it ;

-resistente-

CONTRO

UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI VITERBO, in persona del Dirigente pro
tempore (C.F.:80011930569), con sede in Via del Paradiso, 4-01100 VITERBO Pec:
uspyt@postacert.istruzione.it elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale
dello Stato di Roma, in persona dell'Avvocato pro tempore con sede in Via dei
Portoghesi n.12,00186Roma(C.F.80224030587)ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;[roma@mailcer
t.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.t.avvocaturastato.it);

CONTRO

ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOOMPRESIVO DI ORTE (C.F.: 90056700561), in
persona del dirigente scolastico pro tempore, con sede in via del Campo Sportivo, n.22-01028 Orte
(VT) elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in persona
dell'Avvocato pro tempore con sede in Via dei
Portoghesi n.12,00186Roma(C.F.80224030587)ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;[roma@mailcer
t.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.t.avvocaturastato.it)

-resistente-

NONCHE' EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR di Roma,
in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018 – 2021, i quali subirebbero un
pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

-potenziali resistenti-

PREMESSO IN FATTO CHE

- Il Sig. Parisi ha presentato domanda di inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto di
III fascia per il triennio 2017-2020/21 personale ATA-Collaboratore scolastico alla Scuola



capofila Liceo classico “M.Buratti” con sede in Viterbo in via T. Carletti n.8, _come collaboratore scolastico_(allegato);

- In detta istanza l'esponente indicava quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA-collaboratore scolastico, il diploma di qualifica Professionale di “OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI” (reg.cert.n.ro 642) conseguito nella sessione di esami dell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Paritario Schola Albiniani Paritaria- Istituto professionale servizi sociali, con sede in Via Mastantuono, 12 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE);
- Il lavoratore, inserito nella graduatoria di III fascia di Istituto relativamente al profilo di collaboratore scolastico, si posizionava al n. 207 con un punteggio di 10,90 ;
- Dato tale punteggio, successivamente, stipulava un contratto a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico dal 14/09/2020 al 30/06/2020 presso l'Istituto Omnicomprensivo di Orte (C.F.: 90056700561), prot. N. 10079 del 14.09.2020(allegato);
- Tuttavia, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte (C.F.: 90056700561)– Prof.re Gianfranco Cherubini- con **decreto recante protocollo n. 14989 del 10 novembre 2020** comunicava al Sig. Parisi il depennamento e pertanto di essere “decaduto dalla graduatoria di III fascia di Istituto relativa al profilo di collaboratore scolastico e l'inesistenza del titolo di studio dichiarato per l'accesso alla graduatoria di collaboratore scolastico” e ciò in quanto dalla nota prot. AOOUSPCE 0020459 del 9.11.2020 trasmessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Caserta si dispone che “ il nominativo dello stesso non compare nell'elenco ufficiale di coloro che hanno conseguito i Diplomi di qualifica professionale di –operatore dei servizi sociali”, rilasciati dalla “Schola Albiniani “ di Santa Maria Capua Vetere negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013”(allegato);
- Sempre in data 10 novembre 2020, il DS dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte Prof.re Gianfranco Cherubini, **con provvedimento prot. n. 14989 del 10/11/2020, disponeva la revoca degli effetti giuridici del contratto con la dicitura:“la presente certificazione sarà consegnata al sig. Parisi Ciro e lo stesso cesserà il suo servizio a far data dal 10/11/2020. Il servizio prestato dal sig. Parisi Ciro dal 10.09.2020 al 30.06.2021...risulta essere prestato di fatto e non di diritto”; con conseguente risoluzione di diritto del contratto di lavoro;**
- Nella medesima data, con protocollo n. 14991 del 10/11/2020 veniva decretata dal DS la **risoluzione** del contratto a far data dal 10/11/2020, “il servizio prestato presso questo istituto dal 10/09/2020 al 30/06/2021 in qualità di collaboratore scolastico e tutti i



precedenti contratti stipulati a tutt'oggi sono riconosciuti come prestati di fatto e non in diritto”(allegato);

- Il 21.01.2021, veniva inoltrata “richiesta di chiarimenti inerente ai motivi dell’esclusione e si chiedeva il reinserimento del ricorrente nella graduatoria” inoltrando la stessa tramite pec all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ufficio IX- A. T. di Caserta e mediante mail e fax all’ Istituto “Schola Albiniani Paritaria “ i.p.l.r.p.t. (allegato);
- la richiesta inoltrata mediante pec all’Ufficio Scolastico veniva protocollata in data 22.01.2021 ma la stessa permane ad oggi priva di riscontro (allegato);
- la medesima richiesta inoltrata all’Istituto scolastico “Schola Albiniani Paritaria “ i.p.l.r.p.t. ad oggi non ha avuto riscontro;

COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.

Nel caso di specie, si applica la disposizione normativa che recita: *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Dunque, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del MIUR, Ministero dell’istruzione, Ministero dell’università e della ricerca, trova pacificamente applicazione la norma appena richiamata, ossia il quinto comma dell’art. 413 c.p.c. (introdotto dall’art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80).

Con l’art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente incardinando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di **sede in cui viene svolto il servizio** - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 413 c.p.c., previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall’altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all’emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Il ricorrente ha prestato l’ultimo servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo di Orte in Via del Campo sportivo n. 22- 01028 Orte (VT), pertanto il Foro competente sarà quello di Viterbo.



GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo *“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*.

Per definire quando vi sia la giurisdizione del giudice ordinario e quando quella del giudice amministrativo è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove viene evidenziata la sussistenza del “doppio binario della giurisdizione”.

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento si dovrà aver riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Dunque, la giurisdizione apparterrà al giudice amministrativo quando oggetto della domanda sarà la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa all'inserimento in una determinata graduatoria- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Invece, la domanda andrà rivolta al giudice ordinario laddove miri all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.

Il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento di un collaboratore scolastico nelle graduatorie d'Istituto: il ricorrente infatti lamenta un'impropria esclusione dalla graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA, ragione per cui trattasi di un vero e proprio diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.



In particolare, il Consiglio Stato si è pronunciato: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volta verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.*

Tanto esposto, emerge in modo chiaro che i provvedimenti del dirigente concernenti le graduatorie finalizzati all’assunzione di personale ATA, assumono natura di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi e pertanto non possono essere qualificati atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi.

Tutto quanto premesso,

si osserva

1. MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 7 L. 241/90, E ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO.

La giurisprudenza amministrativa afferma che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell’autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l’illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione del art. 7 della L. 241/90 (T.A.R. Piemonte Sez. II, sent. n. 4138 del 13.11.2010)

La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta un efficace mezzo per consentire la partecipazione dei privati, in modo da permettergli un’adeguata conoscenza degli interessi oggetto dell’attività amministrativa. Tale partecipazione non è solamente diretta a tutelare gli interessati, di modo che possano prevenire eventuali lesioni ai loro interessi, bensì essa è utile alla p.a. stessa, dato che l’interesse pubblico si ritiene venga meglio perseguito con la partecipazione dei soggetti partecipanti.

Il provvedimento di depennamento dalla graduatoria di terza fascia personale ATA, profilo collaboratore scolastico, prot. n. 14989 del 10 novembre 2020 sottoscritto dal Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte, dovrà ritenersi del tutto illegittimo in quanto **non è stata data alcuna comunicazione di avvio del procedimento disciplinare al Sig. Parisi, prima di dar**



corso al depennamento della graduatoria e alla risoluzione del contratto di lavoro, in palese violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e di quanto disposto dal punto 7.6 del DM 640/17.

In casi analoghi, ben hanno operato altre Istituzioni Scolastiche, le quali non hanno esitato a dar corso al procedimento disciplinare con la contestazione dell'addebito al lavoratore, prima di effettuare qualsivoglia valutazione, dando così possibilità al dipendente di presentare memorie difensive o di essere ascoltato. Nonostante il presunto comportamento contestato all'esponente rientrerebbe nelle ipotesi di condotte aventi rilevanza disciplinare e ciò in base a quanto stabilito dall'art. 55 *quater*, lett. d, D.Lgs 161/2000 rubricato "*licenziamento disciplinare*", nel caso di cui all'oggetto alcun procedimento è stato avviato (Trib Bologna -GL. sentenza n. 358/2019).

La stessa Corte di Cassazione, con diverse pronunce, afferma che: "*la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.*" (Cass. n. 1562/3.2.2003; Cass. n. 9397/11.6.2003; Cass. n. 16584/23.8.2004; Cass. n. 7546/30.3.2006).

Se l'amministrazione avesse dato avvio al procedimento disciplinare, certamente il Sig. Parisi avrebbe potuto dimostrare l'assoluta infondatezza della contestazione, dando prova di aver effettivamente conseguito il diploma in questione e in ogni caso della sua assoluta buona fede. Invece, nel caso di specie l'Amministrazione ha completamente omissso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall'art. 55 D. Lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro

Di conseguenza si dovranno considerare privi di legittimità e di efficacia i provvedimenti che sono stati adottati, e dunque il ricorrente avrà diritto al reinserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia anni 2017-2020/21.

2. INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ECCESSO DI POTERE.

Si premette che l'art. 55 del Dlgs 161/2001 recita: "*1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono **norme imperative**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo*



1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione”

Tale norma definisce il carattere imperativo, inderogabile e insuscettibile di alcuna diversa interpretazione di quanto disposto dal D.lgs 161/2001, nelle norme di riferimento stabilendo che il Dirigente scolastico non ha alcun potere di depennare, tanto meno di escludere dalle graduatorie d’istituto il personale ATA, in detta competenza è esclusivamente attribuita all’Ufficio Scolastico Regionale -Ambito Territoriale , è l’unico organo legittimato a procedere all’esclusione dalle graduatorie.

Il depennamento dalla graduatoria e la successiva risoluzione del contratto di lavoro, con perdita peraltro degli effetti giuridici del servizio prestato, sono infatti disciplinati dall’art. 55 bis del DLGS 161/2001 ove si legge: *“le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari presso l’Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”*.

Il Dirigente Scolastico non avrebbe potuto quindi emettere provvedimenti che andassero al di là della sua competenza ed in quanto tali in violazione delle attuali norme vigenti.

Nel caso di riferimento, l’Istituto scolastico ha omesso l’iter necessario attinente al procedimento disciplinare. Il Dirigente scolastico non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione dell’addebito all’USR Campania, non è stato convocato il dipendente per l’audizione a difesa e al ricorrente non è stata concessa nemmeno la facoltà di depositare memorie scritte ovvero di essere assistito da un difensore.

Pertanto, considerato quanto disposto dall’art.55 D. lgs. n. 165/2001, si può dedurre che assumendo un comportamento contrario alle norme imperative è opportuno considerare che si tratti di una condotta che comporta come conseguenza la nullità o comunque illegittimità sia dell’esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte d’Appello di Milano conformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente (Corte d’Appello di Torino Sent. n. 1079/13, Corte d’Appello di Bologna sent. n. 6919/18, Corte d’Appello di Perugia Sent. n. 145/18) ribadisce che ai sensi dell’art. 55 co. 9 *quater* spetta al Dirigente Scolastico la competenza per l’irrogazione di sanzioni che vanno dal richiamo verbale alla sospensione della retribuzione sino a giorni 10 giorni, motivo per cui i provvedimenti emessi dal Dirigente devono ritenersi illegittimi.

In conclusione non può il Dirigente scolastico attribuirsi la competenza ad erogare la grave sanzione della cancellazione dalla graduatoria d’istituto del collaboratore scolastico o della sanzione del licenziamento.



A conferma di ciò la Suprema Corte ha disposto che il Dirigente scolastico possa al più per il personale ATA procedere con la sospensione non eccedente i dieci giorni (Cass. Ord. Sez.L n. 28111/2019).

Quindi, la competenza del Dirigente scolastico deve ritenersi esservi per le sole infrazioni di gravità minore.

3. TARDIVITÀ DELLE VERIFICHE E LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Nel momento in cui vengono stilate le graduatorie e all'atto del primo rapporto di lavoro, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in riferimento ai titoli utili e a quelli valutabili ai fini del punteggio, secondo quanto sancito dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

La legge stabilisce che le verifiche dovranno essere effettuate **“tempestivamente”** in occasione del primo rapporto di lavoro dal Ds che conferisce la supplenza.

All'esito dei controlli il DS potrà “convalidare” o “non convalidare” i dati del dichiarante.

Ebbene nel caso che ci occupa la verifica di quanto dichiarato dal Sig. Parisi è stata effettuata tardivamente dopo due mesi dall'inizio del servizio.

I Dirigenti scolastici e la P.A. hanno quindi di fatto violato i principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, operando tardivamente.

Non solo. **L'intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico dell'esponente**, tale da ingenerare nello stesso un legittimo affidamento sul menzionato titolo e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati.

Del pari, si tenga conto che **il principio del legittimo affidamento**, peraltro ormai condiviso a livello nazionale e comunitario, impone alla P.A. di salvaguardare con attenzione tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

In altre parole, tale principio tutela l'interesse di colui che confida in una certa situazione definita nella realtà giuridica e che appare conforme al diritto anche se non lo è, a condizione che tale situazione abbia avuto origine dall'atteggiamento altrui.

Soprattutto nei casi di esercizio del potere di autotutela, l'amministrazione non potrà dunque rimuovere discrezionalmente quella posizione vantaggiosa che era stata dapprima assicurata al privato sulla base del precedente disposto.

Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell'art. 21 *nonies* della L. 241/90, come novellato dalla L. 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine



ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari; il decorrere del tempo senza che l'atto viziato venga annullato -nel caso di specie- ha di fatto determinato in capo al collaboratore il consolidamento dell'assetto di interessi privati creato proprio da quei provvedimenti- sicchè tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico. Anche la giurisprudenza comunitaria ne ha sottolineato la rilevanza al punto tale che è addirittura precluso l'esercizio della potestà amministrativa di ritiro nel caso di decorso di un notevole lasso temporale.

4. TITOLO DICHIARATO E BUONA FEDE DEL RICORRENTE

Il sig. Parisi ha conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 il Diploma di Qualifica Professionale di "Operatore dei servizi sociali" sostenendo l'esame in data 23.09.2013 presso l'Istituto.

Il titolo è stato conseguito presso l'Istituto professionale servizi sociali "Schola Albiniani Paritaria" con sede in via Mastantuono n. 11- Santa Maria Capua Vetere (scuola paritaria).

Tale titolo, come disposto dall'art. 2 del DM 30 agosto 2017 n. 640, è idoneo ai fini della presentazione della domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico ossia sono idonei *«diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni»*.

Pertanto, il Sig. Parisi ha dichiarato nella domanda di possedere quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico, il diploma di qualifica Professionale conseguito nell'a.s. 2012/2013 e tale titolo è da ritenersi a tutti gli effetti idoneo e valido.

Si precisa che l'esponente ha agito nell'assoluta buona fede, avendo effettivamente partecipato all'esame da privatista e svolgendo le prove somministrategli dall'Istituto "Schola Albiniani". La sola mancanza del suo nominativo nei registri non può essere il motivo di giustificazione del provvedimento di depennamento ricevuto e conseguenziale risoluzione del contratto.

Il ricorrente mediante legale ha provveduto a presentare una richiesta col quale si chiedevano chiarimenti sull'accaduto, sia all'Istituto scolastico che all'ufficio Scolastico regionale ma senza ottenere riscontro.

Il Tribunale di Viterbo, in funzione del giudice del lavoro, con due distinte sentenze, ha dichiarato illegittimo il decreto di decadenza per ritenuta invalidità del titolo di qualifica sulla base della mancanza della pergamena esattamente come nel caso *de quo*: "USR, l'indisponibilità della documentazione di riscontro e l'assenza di specifiche contestazioni riguardanti l'autenticità del diploma devono lasciare ipotizzare che eventuale mancato



inserimento del nominativo nei registri costituisce frutto di una svista o di una dimenticanza, inidonea da sola a smentire il conseguimento del titolo e ad escluderne quindi l'esistenza e la validità. Ne deriva l'insufficienza degli elementi su cui l'amministrazione scolastica si era fondata per pervenire alla determinazione del depennamento. L'uno e l'altro provvedimento devono quindi ritenersi allo stato illegittimi. Ne consegue il diritto del ricorrente al reinserimento nella procedura e nelle graduatorie con l'originario punteggio, al riconoscimento della validità giuridica del servizio reso presso l'istituto Comprensivo di Bassano Romano dal 12.9.2019 fino alla data di risoluzione del 20.12.2019 e di ogni altro svolto a decorrere dal 1.9.2018. Alla ricorrente deve inoltre essere riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima risoluzione del rapporto in corso, parametrato alle retribuzioni cui aveva diritto alla cessazione del contratto originariamente stipulato.... Al riconoscimento della validità giuridica del servizio reso presso l'Istituto Comprensivo di Bassano Romano dal 12.9.2019 fino alla data di risoluzione del 20.12.2019 e di ogni altro svolto a decorrere dal 1.9.2018. Alla ricorrente deve inoltre essere riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima risoluzione del rapporto in corso, parametrato alle retribuzioni cui aveva diritto alla cessazione del contratto originariamente' al riconoscimento della validità giuridica del servizio reso presso l'istituto Comprensivo di Bassano Romano dal 12.9.2019 fino alla data di risoluzione del 20.12.2019 e di ogni altro svolto a decorrere dal 1.9.2018. Alla ricorrente deve inoltre essere riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima risoluzione del rapporto in corso, parametrato alle retribuzioni cui aveva diritto alla cessazione del contratto originariamente”.

Premesso quanto appena esposto, qualora i provvedimenti in questione non venissero ritenuti illegittimi, il ricorrente si ritroverebbe ad essere danneggiato per ben due volte, sia per fatti esclusivamente addebitabili all'Istituto scolastico e sia per aver perso il lavoro per il quale è stato assunto, a causa di un comportamento altrui.

Il ricorrente per poter svolgere l'incarico affidatogli ha dovuto sostenere le spese per assicurare la sua presenza costante per l'intero anno scolastico e per assolvere i propri obblighi confidando nel fatto di poter ottenere uno stipendio per l'intero anno scolastico, ma così non è stato.

Il sig. Parisi ha avuto conoscenza di non essere presente nell'elenco ufficiale di coloro che hanno conseguito il Diploma di qualifica professionale di “operatore dei servizi sociali”, rilasciati dalla “Schola Albiniani” di S.M.C.V negli anni 2011/2012 e 2012/2013 solo a seguito del provvedimento di depennamento e conseguenziale risoluzione del contratto in cui viene menzionata la nota dell'USR Campania. Quest'ultimo dunque è da ritenersi parte offesa e danneggiata dai comportamenti altrui.



In un caso analogo, il Giudice di merito ha ritenuto rilevante -sotto il profilo soggettivo- la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza da parte del lavoratore, e proprio sulla base della mancanza di tale requisito, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella terza fascia della graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente e le spettanze economiche (Tribunale di Milano, sez. lavoro - dott.ssa Eleonora Palmisani, sentenza del 03/06/2020).

Tale sentenza evidenzia che la situazione in cui è venuto incolpevolmente a versare il ricorrente non rientra tra le ipotesi di esclusione dei candidati dalle graduatorie, che per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.

Dunque, il provvedimento di depennamento e di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del contratto hanno determinato un grave danno al sig. Parisi, sia dovuto alla perdita del posto di lavoro e dunque di un'entrata economica e sia la perdita di chance di stipulare altri contratti di lavoro, nonostante quest'ultimo fosse ignaro di tutto.

In conclusione, il tutto andrà valutato tenendo comunque conto della buona fede del lavoratore in sede di presentazione della domanda d'inserimento che ha correttamente riportato i dati contenuti nel certificato del diploma di qualifica conseguito presso l'Istituto paritario.

5. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA

In primis si evidenzia l'esistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris* lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni in fatto ed in diritto fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali.

Il depennamento e la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sono del tutto illegittimi per diversi motivi, ossia per il mancato avvio del procedimento disciplinare quanto per la palese incompetenza del Dirigente Scolastico che ha agito in violazione delle norme di legge, infatti si è attribuito di un potere non previsto *ex lege*, peraltro in luogo dell'USR in funzione di UPD.

Si ritiene precisare che, ai sensi del D.lgs. 165/2001, che ha comportato la privatizzazione del Pubblico Impiego e recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" il rapporto di lavoro presuppone una posizione di parità tra le parti, motivo per cui è preclusa qualsivoglia modifica o revoca unilaterale del contratto da parte del datore di lavoro.

Con successivo Decreto di esclusione dalle graduatorie di circolo e istituto terza fascia



Personale ATA per il triennio 2021/2024 vi è stato un aggravio della posizione del sig. Parisi.

L'essere stato escluso dalla graduatoria ha di fatto impedito a quest'ultimo di poter svolgere l'attività lavorativa per cui aveva inoltrato la domanda.

Si chiede di provvedere con urgenza in quanto egli ha perso la fonte economica sulla quale poteva porvi affidamento. Dunque la pronuncia di urgenza è necessaria per evitare di ledere il diritto al lavoro del ricorrente. Affinché lo stesso possa avere il giusto punteggio è necessaria la sospensiva e la disapplicazione dei provvedimenti che sono stati adottati nei confronti del sig. Parisi.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza del ricorrente di essere correttamente inserito nella graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio anche nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 e in quelli successivi. Infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri collaboratori che sono a lui successivi in graduatoria di ricevere incarichi al suo posto e di acquisire punteggio.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno lavorativo non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE ART. 669 SEXIES COMMA 2C.P.C.

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione.

Ed infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il sig. Parisi, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrarii reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora con decreto inaudita altera parte ovvero in subordine previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e dunque disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto *ex tunc*, il provvedimento di depennamento dalla Graduatoria emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte (C.F.: 90056700561)– Prof.re Gianfranco Cherubini- recante protocollo n. 14989 del 10 novembre 2020 col quale ha disposto il suo depennamento dalle graduatorie di Terza fascia di Istituto relativamente al profilo di collaboratore scolastico e di ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e dunque disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto *ex tunc*, il provvedimento di risoluzione del contratto emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte (C.F.: 90056700561) recante n. protocollo 14991 del 10.11.2020;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per il servizio prestato dal 10.09.2020 al 10.11.2020;
- Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro in corso, parametrato alle retribuzioni cui aveva diritto alla cessazione del contratto originariamente stipulato per il periodo decorrente dal 10.9.2020 al 30.6.2021.
- Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento del punteggio per il periodo decorrente dal 10.09.2020 al 30.06.2021;
- condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge; con ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione Voglia l'On .Tribunale:



NEL MERITO:

In via principale:

- con effetto *ex tunc*, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità, del provvedimento di depennamento ed esclusione dalla Graduatoria emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte (C.F.: 90056700561)– Prof.re Gianfranco Cherubini- recante protocollo n. 14989 del 10 novembre 2020 col quale si disponeva il depennamento dalle graduatorie di Terza fascia di Istituto relativamente al profilo di collaboratore scolastico, con conseguente annullamento del rapporto di lavoro stipulato con contratto avente protocollo n.10079 in data 14.09.2020 e fino al 30.06.2021 e di ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità e dunque disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto *ex tunc*, il decreto recante prot.14991 del 10/11/2020 di risoluzione del contratto di lavoro (prot.n.10079 del 14.09.2020) emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte (C.F.: 90056700561)– Prof.re Gianfranco Cherubini e ad ogni atto ad esso connesso e consequenziale;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati, di quello maturato per il servizio prestato dal 10.09.2020 al 10.11.2020 e di quello che avrebbe maturato fino alla fine naturale del contratto. Accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio e delle spettanze economiche per il periodo di prestazione previsto dal contratto dal 10.09.2020 al 30.06.2021;
- conseguentemente ordinare ai resistenti il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia Ata per il profilo di collaboratore scolastico con l'originario punteggio, con il punteggio maturato per il servizio effettivamente reso presso l'Istituto Comprensivo di ORTE fino alla risoluzione del rapporto, e con l'ulteriore punteggio a cui avrebbe avuto diritto per l'intero periodo di lavoro fino al 30.6.2021. Condannare il Ministero competente e i resistenti tutti al pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento di risoluzione fino al termine dell'incarico.
- In via gradata condannare il Ministero, in persona del ministro p. t e i resistenti tutti al risarcimento del danno in favore del ricorrente derivante dalla illegittima risoluzione



del rapporto di lavoro in corso, parametrato alle retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato in forza del contratto di lavoro in essere, dal giorno della risoluzione anticipata (10.11.2020) sino alla scadenza (30.6.2021), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

- Condannare altresì i resistenti al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio maturato e di quello che avrebbe maturato fino alla naturale scadenza del contratto.
- **In via ulteriormente subordinata**, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il decreto di depennamento e di risoluzione unilaterale del contratto impugnati sono stati comminati in violazione delle norme sul legittimo affidamento e sul potere di revoca in autotutela delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, in pieno accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimi e/o inefficaci i provvedimenti impugnati come meglio precisati nelle superiori conclusioni, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte, oltre al pagamento delle indennità risarcitorie come sopra;
- Condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese processuali, compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge con attribuzione al procuratore anticipatario. –
- Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato.

In via istruttoria: ordinare al Ministero competente l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si esibisce e deposita altresì la seguente documentazione:

1. D.M. 640/2017;
2. Domanda di inserimento Sig. Parisi nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2017-2020/21 per il personale ATA-profilo collaboratore scolastico;
3. Contratto di lavoro dal 10.09.2020 al 30/06/2021- prot. N.1079 del 14.09.2020;
4. Decreto di depennamento dalle graduatorie- prot.n.14989 del 10.11.2020;
5. decreto di risoluzione unilaterale del contratto –prot.n.14991 del 10.11.2020;
6. Lettera inoltrata all'USR e all'Istituto paritario e relative ricevute;



7. Certificato diploma di Qualifica;
8. Autocertificazione reddito.

Si contesta sin d'ora ogni prova anche testimoniale *ex adverso* articolata chiedendo nella denegata ipotesi di ammissione di essere ammessi a prova contraria documentale e anche per testi sulle circostanze dedotte da controparte.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Angela Cantone, procuratore che assiste, rappresenta e difende il Sig. Parisi
Ciro, giusta procura versata in atti telematicamente, rileva che con il presente ricorso tiene a raggiungere una declatoria di illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico e del decreto di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempodeterminato nonché la riemissione nella graduatoria del ricorrente e la reintegra sul posto di lavoro nel comparto scuola, quale collaboratore scolastico.

Ciò implica che tutti coloro che appartengono alla graduatoria di Istituto di terza fascia di Circolo e di Istituto personale ATA per il triennio 2017-2020 che si trovano in una posizione inferiore rispetto alla ricorrente potrebbero essere portatori di un interesse contrario ad un eventuale provvedimento favorevole del ricorrente.

Questa platea di potenziali resistenti è talmente vasta da risultare praticamente impossibile portare a conoscenza degli stessi il contenuto del ricorso attraverso la notifica nei modi ordinari.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”; La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..



Ciò detto è precisa istanza del ricorrente richiedere l'autorizzazione ad eseguire la notifica, nei confronti di tutti coloro che appartenendo alla graduatoria di Istituto III fascia – personale ATA-, potrebbero essere controinteressati all'adozione di un provvedimento giudiziale favorevole nei confronti dell'istante, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto, nella sua integralità, sul sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione, nonché del Ministero dell'università e della ricerca e del MIUR.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile ma il ricorrente non è tenuto a versamento alcuno considerato che il suo reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non è superiore ad € 34.585,23. Si allega dichiarazione.

Lusciano, Salvis juribus

Avv. Angela Cantone

